

della Commissione della Gestione sul mes-
saggio 24 giugno 1958 concernente il pro-
movimento della costruzione di abitazioni
economiche.

(dell'11 dicembre 1958)

L'assemblea federale in data 31 gennaio 1958 emanava un decreto concernente il promovimento nell'interesse sociale della costruzione di abitazioni economiche. L'intervento della Confederazione, in questo campo, è stato ritenuto opportuno per ovviare alla carenza di alloggi a buon mercato, che si era resa sensibile in Svizzera e che aveva raggiunto in certe grosse agglomerazioni industriali un aspetto allarmante.

Non è la prima volta che un tentativo del genere è prospettato dalle Autorità federali. L'attuale norma legislativa comporta, tuttavia, un'innovazione in fatto di sussidi e si scosta decisamente dai criteri sin qui adottati. Nelle precedenti azioni l'intervento degli enti sussidiari avveniva mediante lo stanziamento di una percentuale sul capitale investito, da versarsi una volta tanto sulla base del preventivo delle spese. Con il sistema attualmente in esame, il sussidio è dato sull'interesse del capitale investito e comprovato in base ad una determinata percentuale da versare al proprietario dell'opera per un periodo massimo di venti anni.

L'intervento della Confederazione è stabilito e precisato all'art. 5 della legge 31 gennaio 1958 e prevede che l'aiuto della Confederazione consista nel pagamento degli interessi del capitale investito sino ad un massimo di due terzi per cento degli investimenti necessari alla costruzione di una abitazione. L'intervento della Confederazione è tuttavia disciplinato dall'art. 6 della citata legge che ne subordina l'efficacia ad una prestazione almeno due volte maggiore da parte del Cantone. (art. 6 D.F.)

Il nuovo decreto federale interessa, se non in modo essenziale, anche il nostro Cantone. Sono eventualmente più interessate al problema le grandi città industriali, dove la necessità di condensare la popolazione operaia rende assillante il problema degli alloggi a buon mercato e dove l'industria,

che necessita della mano d'opera, può incrementare la costruzione di moderne abitazioni per i propri operai, attingendo agli aiuti che la Confederazione ed i Cantoni mettono a disposizione.

L'efficacia del decreto federale nel nostro Cantone è dubbia, in quanto difficilmente l'iniziativa privata sarà allettata dalle concessioni previste, concessioni che comportano inevitabilmente delle condizioni che negano la possibilità di ogni impegno lucrativo del capitale. (v. art. 4 D.F. art. 4 ess. D.E.).

La nuova legge può interessare e stimolare i Comuni e i patriziati a farsi iniziatori nella costruzione di nuove abitazioni economiche. Diversi centri importanti del Cantone lamentano l'insufficienza di alloggi; l'intervento della Confederazione e dello Stato sarà di sicuro sprone alle pubbliche amministrazioni all'attuazione di un programma di costruzioni che non saranno di peso all'economia del paese.

Per questa considerazione il Consiglio di Stato ha proposto al terzo capoverso dell'art. 3 la possibilità di aumentare il contributo del Cantone sino all'uno per cento quando il proprietario dello stabile sia il Comune o il patriziato.

Il messaggio governativo è stato ampiamente discusso dalla Commissione della Gestione, la quale lo ha vagliato e approvato tenendo in considerazione gli argomenti più sopra brevemente esposti, decidendo una migliore redazione del cpv. 1 dell'art. 3 e dell'art. 4 del disegno legislativo, che sono modificati come segue:

art. 3 : L'aiuto dello Stato consiste nel pagamento degli interessi del capitale investito, sino al massimo dei due terzi per cento degli investimenti necessari alla costruzione di un'abitazione

art. 4 : L'aiuto dello Stato è subordinato a quello della Confederazione nonchè alla condizione che il Comune fornisca una prestazione uguale a quella della Confederazione.

Con queste modificazioni, la Commissione della Gestione vi propone di dare la vostra adesione al messaggio in esame.

Per la Commissione della Gestione :

S. Julli, relatore

Borella A. - Ferretti - Ghisletta - Merlini -
Pellegrini P. - Verda - Zeli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il promovimento della costruzione di abitazioni economiche

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il decreto federale del 31 gennaio 1958 concernente il promovimento nell'interesse sociale della costruzione di abitazioni economiche, nonché la relativa ordinanza del luglio 1958;

visto il messaggio 4 luglio 1958, n. 775 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1 .- Lo Stato promuove la costruzione di abitazioni economiche a' sensi del decreto federale del 31 gennaio 1958 e delle relative disposizioni di applicazione.

Art. 2 .- L'aiuto è concesso per abitazioni semplici, ma confortevoli, destinate a famiglie di modeste condizioni.

È data la preferenza alle abitazioni per famiglie con figli minorenni.

Art. 3 .- L'aiuto dello Stato consiste nel pagamento degli interessi del capitale investito, sino al massimo dei due terzi per cento degli investimenti necessari alla costruzione di un'abitazione.

Esso è accordato al massimo per venti anni.

Il contributo statale può essere aumentato fino all'uno per cento se proprietario dello stabile è il Comune o un Patriziato.

Art. 4 .- L'aiuto dello Stato è subordinato a quello della Confederazione, nonché alla condizione che il Comune fornisca una prestazione uguale a quella della Confederazione.

Art. 5 .- Le prestazioni di altri enti di diritto pubblico, di datori di lavoro, di fondazioni o istituti di interesse pubblico possono essere computate nell'importo della prestazione comunale prevista nell'articolo precedente nella misura massima di quattro quinti.

Art. 6 .- Allo svolgimento dell'azione di cui al presente decreto viene provveduto con le entrate ordinarie dello Stato; i crediti necessari sono iscritti nel bilancio preventivo per un importo annuo di Fr. 100.000.-.

Art. 7 .- Il diritto ai contributi assegnati non può essere ceduto senza il consenso scritto dell'Autorità cantonale. Il consenso può essere accordato soltanto se esiste la garanzia che l'aiuto non viene sottratto allo scopo per il quale è destinato.

Art. 8 .- I contratti di locazione fra i proprietari e locatari di stabili sussidiati devono essere stipulati per iscritto e sottoposti all'approvazione preventiva dell'Autorità cantonale, rispettivamente dell'Autorità federale se il proprietario ha beneficiato di un mutuo a' sensi dell'art. 10 del decreto federale.

L'approvazione preventiva è pure obbligatoria per le successive modificazioni.

Art. 9 .- Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione del presente decreto.

Art. 10 .- Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.